



N° 54

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'ORDINE

O G G E T T O

OGGETTO	PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	---

Oggi **venti** del mese di **maggio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **15:00**, presso la sede in Verona – via Santa Teresa, 2 , convocato in seguito a regolare invito si è riunito in seduta Ordinaria il Consiglio dell'Ordine così composto:

		Presente/Assente
Mion Alberto	Presidente	Presente
Marchi Manuela	Vice Presidente	Assente
Recchia Alberto	Segretario	Presente
Cimolini Federico	Tesoriere	Presente
Anti Silvana		Presente
Bagli Paolo		Presente
Ceni Luisa		Presente
Ceradini Claudio		Assente
Dal Dosso Davide Tommaso		Presente
Danieli Stefano		Presente
Glisenti Gino		Presente
Imperadore Ada		Presente
Maraia Ernesto		Presente
Melandri Mauro		Assente
Zivelonghi Stefania		Presente

Presenti 12 Assenti 3

Presiede la seduta il Presidente, Mion Alberto; assume la funzione di Segretario Recchia Alberto.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mion Alberto nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	---

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede all'art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- che ai sensi dell'articolo 20 del sopra citato testo unico le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che, i piani di razionalizzazione, devono essere corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e i tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

DATO ATTO:

- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

DATO ATTO che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

VERIFICATO CHE:

ai sensi dell'articolo 4 del TUSP, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO, pertanto, che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle società di cui all'allegato A;

PRESO ATTO che l'ODCEC non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

CHE l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Il Consiglio, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle società di cui all'allegato A;

3. di inviare copia della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti.

Il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art 8 del vigente Regolamento per la funzione del Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di dare esecuzione immediata alle delibere del presente punto all'O.d.G.

OGGETTO	PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente
Mion Alberto

Il Segretario
Recchia Alberto




Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Allegato A)

STRUTTURA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E RELAZIONI SOCIETARIE



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI S.P.A.	07791270015	0,15 %	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale	Mantenimento partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale consentite dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016
OPEN DOT COM S.P.A. SOCIETA' DI SERVIZI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SIGLABILE OPEN DOT COM S.P.A.	02926100047	0,31 %	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	Mantenimento partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale consentite dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016